



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**

**OGGETTO**

Ricorso promosso dalla FAISA-C.I.S.A.L. c/ A.M.A.T. - Presa atto affidamento incarico all'avv. Armando GRECO.-

L'anno millenovecentottant uno il giorno 10 (dieci) del mese di Giugno, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI (a.g.) PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

- 2. Fulvio MASTROBUONO -PRESIDENTE-
- 3. Vito Franco FIORE
- 4. Enrico GRILLI
- 5. Alberto GALLUZZO
- 6. Matteo MALANDRINO
- 7. Giuseppe MESTO (a.g.)

**MEMBRI SUPPLEMENTI**

- 8. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-
- 9. Cosimo MICCOLI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**Il Presidente riferisce:**

Il giorno 2/Giugno/1981 è stato notificato all'Azienda, a mezzo della Pretura di Taranto - Sezione del Lavoro -, il ricorso promosso dal Segretario Provinciale della FAISA-C.I.S.A.L. sig. DE VITA Lucio, nel quale



viene evidenziata la richiesta di dichiarare illegittimo perchè antisindacale il comportamento dell'A.M.A.T. nell'esclusione dalla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per n. 24 autisti di linea dell'11/9/1980, dei rappresentanti della FAISA-CISAL, e di condannare l'A.M.A.T. al risarcimento dei danni in favore della FAISA-CISAL, ex art. 96 C.P.C. e al pagamento delle spese, diritti e onorario del giudizio.

Poichè il Giudice del Lavoro, aveva fissato l'udienza per il giorno 10/6/81, alle ore 10.30, cioè prima che l'argomento potesse essere portato in Commissione Amministratrice convocata per il giorno 10/6/81, alle ore 18.00, stante l'urgenza di affidare l'incarico per la difesa dell'Azienda, ho ritenuto opportuno affidare l'incarico all'avv. Armando GRECO, residente in Taranto Corso Umberto, n. 110.

#### LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

#### DELIBERA

- di prendere atto del conferimento dell'incarico, deciso dal Presidente, così come in narrativa specificato.-

**Il Segretario**  
*Truon*

Visto:

**Il Presidente**

*Luigi Greco*



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 20/6/1981  
la Giunta Municipale nella seduta  
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. /// del 26/6/1981  
Reso esecutivo il ///

Il Funzionario Superiore  
Il Direttore  
(Francesco BRICANTE)





COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

e.p.c. ~~ALL'UFFICIO~~ ALLA DIREZIONE AMAT

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 26.6.1981

Oggetto : Delib.n.226 del 10.6.1981

( Relatore INTELLIGENTE )

La G.M. , nella seduta del 26.6.1981 PRENDE ATTO.

Il Segretario Generale

AMAT-TARANTO  
03.LUG.1981  
N° 3498/81 di PROT.

COMUNE DI TARANTO  
E' copia conforme all'originale  
Taranto li 30.6.1981  
FUNZIONARIO DELEGATO  
(Mr. Emilio ROMANDINI)



Taranto li, 27.6.1981



IL PRESIDENTE DELLA G.M.





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **20/Giugno/81**

N. di protocollo 1251/81 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

**Spett.le REGIONE PUGLIA  
Sezione Prov.le Decentrata  
di Controllo sugli Atti  
degli Enti Locali**

**Via De Cesare, 102**

**RACCOMANDATA**

**TARANTO**


Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni adottate  
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella  
seduta del 10/6/81:

- Del. N° 220 = Presa atto lavoro straordinario effettuato  
nei mesi di Marzo e Aprile 1981.
- " N° 221 = Svincolo cauzione definitiva £. 6.483.785=  
Soc. SYSTEM ACQUE di Gino Gasparini di S.  
Maria di Sala (VE).
- " N° 222 = Svincolo cauzione definitiva della ditta  
TECNOIMPIANTI di Vincenzo Quero di Taranto  
di £. 1.538.525.=.
- " N° 226 = Ricorso promosso dalla FAISA-CISAL c/ AMAT  
Presa atto affidamento incarico all'avv.  
Armando GRECO.

**Distinti saluti.**

Il Funzionario Superiore  
(*Francesco FERRANTE*)

FF/VM.-







74100 Taranto, 20/Giugno/81

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

**Spett.le  
ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE  
del Comune di Taranto**

N. di protocollo 1240/81 Rip.  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. ....

**TARANTO**

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportu  
na conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati  
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella  
seduta del 10/6/81:

- Del. N° 220 = Presa atto lavoro straordinario effettua  
to nei mese di Marzo e Aprile 1981.
- " N° 221 = Svincolo cauzione definitiva £. 6.483.785=  
Soc. SYSTEM ACQUE di G. GASPARINI di S.  
Maria di Sala (VE).
- " N° 222 = Svincolo cauzione definitiva della ditta  
TECNOIMPIANTI di Vincenzo QUERO di TA. di  
£. 1.538.525.=.
- " N° 226 = Ricorso promosso dalla FAISA-C.I.S.A.L.  
c/. A.M.A.T. - Presa atto affidamento in  
carico all'avv. Armando GRECO.

**Distinti saluti.**

Il Funzionario Superiore  
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-



AMAT-TARANTO  
13. GIU. 1981  
N° 3155/81 DI PROT.

fy.  
do allegare  
agl atti relativi  
a 17

e

5599 lire.

Verbale di Sitzung

d'anno 1981 il giorno 10 giugno in Taranto, ai  
nervi del D.H. Pasquale Maiorano, Gius. Sel. l'Avv.  
assistito dal sottoscritto Cancelliere, nella procedura  
ex art. 28 delle Statute dei lavoratori

TRA

1- FAISA-CISAL, in persona del segretario provinciale  
di Taranto, ricorrente

Contro

1' Azienda Municipalizzata Auto-transporti di  
Taranto, rappresentata dal Direttore d'esercizio,  
convenuto.

È presente il ricorrente, assistito dall' avv. F. Picini  
Per la convenuta si costituisce l' avv. Amato, Gisco  
che è presente ai atti presentati ricorso alle  
Sezioni Unite nella Cassazione per ~~il~~ <sup>il</sup> ~~giudizio~~ <sup>giudizio</sup> di  
giurisdizione. ~~Il~~ <sup>Il</sup> ~~Prodotto~~ <sup>Prodotto</sup> ~~art. 28~~ <sup>art. 28</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~procedimento~~ <sup>procedimento</sup> ~~in~~ <sup>in</sup>  
cassa, regolarmente notificato al ricorrente, e  
stato depositato in copia nella cancelleria e  
risultato allegato al fascicolo della presente causa  
chiede pertanto, che il Dittore, soprano il giudizio  
in attesa delle Sezioni Unite S.C. sulla giu-  
risdizione

l' avv. Picini si oppone alle richieste di sospensione  
del giudizio chiedendo termine per presentare un'atto





emendato giurisdizionale.

Il Cav. Greco si oppone al rinvio avuto. Il Pic  
non decide appo stat sugli altri.

Il Pretore

presso atto della rituale presentazione del regola-  
ment di giurisdizione;

considerato che il procedimento ex art. 28 dello  
Statuto dei Lavoratori ha una sua autonoma  
struttura non avendo il decreto del Pretore

bisogno di convalida (Cass. Sez. Iov. 8.11.979);

che con la presentazione dell'istanza di regolamento  
di giurisdizione il Pretore viene spogliato della

potestas iudicandi: (Cass. Sez. Un. 3.10.977 n. 4180)

Cass. Sez. Un. 6.5.978 n. 2164; Cass. Sez. Un. 18.6.979  
n. 3411)

Sospensione

il giudizio in corso in attesa della definizione  
del proposto regolamento.

Il Conciliario

Il Pretore



Dott. Proc. Francesco Pierri  
VIALE MAGNA GRECIA, 420/B  
74100 - TARANTO

TEL: 379131

**URGENTE**

AMAT-TARANTO  
03. GIU. 1981  
N° 2976/81 di PRETORIA DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori

Il Sig. Lucio De Vita nella qualità di segretario Provinciale della F.A.I.S.A. (Federazione Autonoma Italiana Sindacati Autoferrotranvieri) aderenti a CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonoma Lavoratori) rappresentato e difeso dal dott. proc. Francesco Pierri, giusta mandato a margine e con il quale elettivamente domiciliato in Taranto al V.le Magna Grecia, 420/B

Importo atto 2. GIU 1981  
UFFICIALE GIUDIZIARIO

28 MAR. 1981  
CANCELLERIA  
CANCELLIERE

**E S P O N E**

E' noto a codesta Magistratura del Lavoro della Pretura di Taranto le battaglie giudiziarie che l'organismo ricorrente ha dovuto intraprendere nei riguardi dell'AMAT, per vedere riconosciuti i propri diritti. Tra le tante vertenze promosse dalla FAISA CISAL nei riguardi dell'AMAT, risulta per gravità ed importanza la esclusione dalla Direzione da una "famosa" Commissione d'Esami per un pubblico concorso per 24 posti di autista, della rappresentante, della FAISA CISAL a beneficio invece di rappresentanti della CGIL CISL e UIL sempre privilegiati in beffa così dell'art. 28 s.l.. E' bene risalire ai primi decreti che vari Pretori di Taranto hanno emesso sulla delicata questione. Successivamente alla pubblicazione del bando

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado di questa procedura, nelle esecuzioni ed opposizioni, con facoltà di farsi sostituire, di transigere ed incassare somma, di quietanzare e di rinunciare agli atti, il Dott. Proc. FRANCESCO PIERRI

Eleggo domicilio presso lo stesso Dott. Proc. PIERRI in Taranto

*De Vita Lucio  
è autista  
Dott. Proc. P.*





1980.12.17

di concorso (11.9.1980) testè citato ispirato dall'art. 23 del Regolamento sulla assunzione e promozioni del Personale codesto sindacato adiva l'Autorità Giudiziaria quanto giustamente lesa dall'arbitraria e provocatoria discriminazione operata in suo danno dal Datore di Lavoro di concerto con i sindacati CGIL, CISL e UIL. Il primo Pretore a pronunciarsi fu il dott. Martemucci, con il decreto del 29.9.1980. Il Magistrato in maniera chiara ed ~~inequivocabile~~ <sup>inequivocabile</sup> dopo aver disquisito con finezza ed eleganza giuridica sulla favorevole ammissibilità dell'esperimento dell'art. 28 s.l. nei riguardi dell'AMAT, in quanto la stessa Azienda va inserita nel numero degli enti pubblici economici e conseguenzialmente il rapporto di lavoro che ne scaturisce tra lo stesso datore di lavoro e i suoi dipendenti. "...è senza dubbio un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica e, come tale, soggetto alla giurisdizione del Giudice Ordinario" affronta con altrettanta chiarezza e dovizia di cultura giuridica il problema centrale cioè, l'esclusione dei rappresentanti della FAISA CISAL dalla commissione del concorso di cui innanzi. Egli infatti, afferma testualmente: " appare infatti evidente la discriminazione operata ai danni della FAISA CISAL rispetto alle altre organizzazioni sindacali, detta discrimina-





zione si traduce in una forma di coazione nei confronti dei lavoratori, così restringendo la loro libertà associativa sindacale, inducendoli a disertare le organizzazioni meno privilegiate a favore delle altre". Egli conclude con l'affermazione: "...l'illiceità del comportamento dell'AMAT si concretizzerà soltanto nel momento in cui sarà completo e insediata la commissione esaminatrice dei membri sindacali.

A questo punto nonostante tale chiarissimo monito del Magistrato il datore "Accantona" il concorso sperando la CISAL dimentichi anch'essa la sua giusta partecipazione alla gestione del concorso. Così quasi clandestinamente la "famosa" commissione stava per insediarsi il 13.4.1981, ma il sindacato discriminato vigilava e ricorreva nuovamente al Magistrato. E ancora una volta toccava al dott. Martamucci ribadire il precedente richiamo con perentorio decreto del 12.5.1981. Nella sua completa istruttoria il Magistrato accertava che in effetti la Commissione doveva insediarsi il 13.4.1981 ma per motivi "contingenti" essa era slittata, noi affermiamo che detto slittamento era in realtà dovuto al tempestivo ricorso al Magistrato della FAISA CISAL. Pertanto il dott. Martamucci stabiliva: "...la palese illiceità di una Commissione che sia pure in ossequio di una norma





regolamentare (art.23 Regolamento AMAT) vedesse tra  
i suoi componenti solo tre rappresentanti sindacali,  
laddove in seno all'Azienda operano quanto meno quat-  
tro sindacati. Il Pretore, infine, ribadiva la piena  
competenza del Giudice Ordinario al caso in esame af-  
fermando tra l'altro: "In buona sostanza se l'organo  
amministrativo pur rispettando una norma regola-  
re pone in essere un comportamento che chiede diritti  
soggettivi (e tale è la posizione giuridico-soggetti-  
va scaturente dal precetto di cui all'art.28 l.300/70  
in capo alle associazioni sindacali), il Giudiceordi-  
nario, sindacando il comportamento, può ritenerlo il-  
legalmente lecito, incidentalmente disapplicare la norma rego-  
lata dalla legge perché illecita sia pure legittima." Con-  
cludendo il Pretore che non essendosi insediata la  
commissione, non vi era stata da parte dell'azienda  
un comportamento lesivo del diritto soggettivo in  
capo alla FAISA CISAL. Orbene, dopo tanto monito, in  
data 27,5,1981 alle ore 17, la commissione esaminat-  
rice per un pubblico concorso per 24 posti di autist-  
si insediava ufficialmente, all'interno della stess  
Azienda, al gran completo compresi i sigg. Rochira  
Cosimo per la CISL, Losito Onofrio per la UIL, e  
pulpo Cosimo per la CGIL, Così, si realizza nella  
maniera più perfetta la lesione del diritto sogget



tivo in capo alla CISAL, così come paventava il Magistrato smentendo e facendole fare la figura della sprovveduta o quanto meno del "pesce fuor d'acqua" al Vice Presidente dell'AMAT, Avv. Fulvio Mastrobuono, il quale con inaudita sfrontatezza affermava nel precedente giudizio dinanzi al dott. Martemucci, che la Direzione AMAT al fine di insediare la Commissione esaminatrice avrebbe provveduto a mandare a tutti i quattro sindacati (CGIL, CISL UIL e CISAL) presenti in Azienda, la convocazione dell'insediamento della commissione, decidendo in quella sede, poi, chi avrebbe dovuto partecipare effettivamente. Invece contrariamente a ciò non soltanto la CISAL non ha ricevuto nulla ma la commissione si è insediata ugualmente il 27.5.81. Nella situazione di fatto che è venuta a creare il 27.5.81, e cioè con la netta discriminazione del sindacato CISAL dalla commissione esaminatrice si pone in discussione "la libertà e la possibilità concreta di ogni sindacato presente nell'azienda di esercitare gli stessi diritti secondo gli interessi propri e quelli dei lavoratori, e non secondo le vedute particolari e contingenti del datore di lavoro, in relazione a questo concorso a seconda dell'esigenza della politica gestionale dell'azienda, viene a limitare concretamente e secondo un giudizio sog-





gettivo l'azione di alcuni sindacati a favore di altri ponendo in essere, necessariamente e inevitabilmente un comportamento che lungi, dall'assicurare l'uguaglianza e la pariteticità dei sindacati nel contribuire alla gestione dei problemi aziendali, impedisce l'azione sindacale e scredita il sindacato verso i propri aderenti, dando luogo perciò a un comportamento che non può non qualificarsi discriminatori e perciò "antisindacale" (Pretura di Bari 6.3.81 FAISA CISAL contro AMAT). Non varrebbe da parte dell'avversario sostenere una presunta minore rappresentatività del sindacato ricorrente. A ciò rispondiamo preliminarmente come da sentenza del 21.1.80 del Pretore di Pozzuoli che si allega agli atti: "che con decreto ministeriale del 12.12.76 è stato accertato nei confronti della CISAL la sussistenza di requisiti stabiliti dall'art. 2 della l. 902/1977, e cioè la maggiore rappresentatività tenuto conto della consistenza numerica dei soggetti rappresentati, dall'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative della partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, dell'effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro. Lo specifico e recente riconoscimento governativo rende superflua ogni altra indagi-





ne". Vi è di più la confederazione CISAL è firmataria  
nell'identica posizione dei sindacati CGIL, CISL e  
UIL del contratto collettivo nazionale del 12.3.80  
tra l'altro ciò sottolineato dal Pretore di Taranto  
dott. P. Maiorano nel suo decreto del 25.9.80. Il sud-  
detto comportamento discriminatorio tenuto dall'azien-  
da in questo caso, viene aggravato dal fatto che lo  
stesso datore di lavoro in talune occasioni, ha rico-  
nosciuto talvolta obbligato dalla pronuncia del Ma-  
gistrato. (Pretura di Taranto, dott. Maiorano, 25.9.80  
CISAL contro AMAT esclusione della prima dalla commis-  
sione COT), il diritto della CISAL ad essere presente  
in alcune commissioni (COT, Massa vestiario, medica,  
sinistri, ecc.) oltre al riconoscimento allo stesso  
sindacato di posizioni identiche a quelle dei confe-  
derati CGIL, CISL e UIL, inerenti alla ristrutturazio-  
ne aziendale sottoscrivendone lo stesso piano. Ciò  
significa che l'azienda mentre cerca di "accontentare"  
il sindacato CISAL attribuendogli simbolici diritti  
gli nega nel contempo legittimi diritti ben più so-  
stanziali come nell'iscrizione nella commissione e-  
saminatrice di <sup>meccan</sup> ~~meccan~~. A completezza del presente  
ricorso, al fine di rendere noto all'Ill.mo sig. Ma-  
gistrato il consolidamento di un orientamento giuri-  
sprudenziale, sulla repressione della condotta anti-





sindacale del datore di lavoro in violazione dell'art.

28 s.l. si menzionano le seguenti sentenze e decreti *Decreto del Coll. Pastore 12/5/81*

(allegate al presente ricorso):  Fiadel Cisol contro

Comune di Roma del Tribunale di Roma avente per log-

getto la esclusione del sindacato ricorrente da una

commissione; Pretura di Pozzuoli del 21.1.1980 Faisa

Cisol contro Pirelli Pretura di Taranto dott. Pasqua-

le Maiorano del 25.9.1980 Faisa Cisol contro Amat;

Sentenza S.U. Cass. del 28.10.1976, Cisol contro Co-

mune di Catania; Pretura di Milano del 9.11.1979 Fai-

sa Cisol contro ATM; Pretura di Torino del 29.5.1980

e Pretura di Torino del 27.1.1979 ecc. Pertanto sul-

la base di quanto esposto, ai sensi dell'art. 28 s.l.

L.20.5.1970 n.300 si confida nell'accoglimento delle

seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'adito Pretore in virtù dell'art. 28 s.l. es-

sistere ~~giudicare~~ previa sospensione della Commissione e-

ssaminatrice del concorso pubblico per 24 autisti del-

l'11.9.80, del 27.5.1981, così giudicare:

1) Dichiarare illegittima perchè antisindacale il

comportamento dell'AMAT nell'esclusione dalla commis-

sione esaminatrice del concorso pubblico per 24 au-

tisti di linea dell'11.9.1980, dei rap resentanti

della FAISA CICAL.



2) Ordinare la cessazione di tale comportamento rimuovendone gli effetti, disapplicare la norma dell'art. 23 del regolamento sulle assunzioni e promozioni del personale che sancisce la inclusione di soli tre rappresentanti sindacali nelle commissioni per concorsi pubblici esterni e conseguentemente ordinare all'AMAT di procedere all'integrazione nella commissione del concorso per 24 autisti di linea dei rappresentanti della FAISA CISAL;

3) Condannare l'AMAT al <sup>risarcimento</sup> pagamento dei danni in favore della FAISA CISAL ex art. 96 c.p.c.

4) Condannare l'AMAT al pagamento delle spese, diritti e onorario del presente giudizio.

Taranto 28.5.1981

*Dotto. J. P. Le*





Il Pretore

letto il ricorso;

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 10/6/81

ore 10,30 ordinando alle parti di comparire ~~per~~

sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente

decreto siano notificati al convenuto, a cura del

l'attore, entro <sup>al 6/6/81</sup> ~~10~~ giorni dalla data odierna.

Taranto, li 10/6/81

Il Pretore

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

E' copia fotostatica dell' originale composta da n. 10 fasciate che si rilascia a richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge.

Taranto, li - 1 GIU. 1981  
IL CANCELLIERE



IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(ing. Silvano CAVALIERE)

*[Handwritten signature]*





**URGENTE**

II

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sot-

toscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto al

quindicato ufficio, ho notificato il presente atto

al Sig. AMAT in persona del suo Cap. rappresentante  
con residenza in Taranto - Via C. BASTI n. 637

mediante consegna di copia conforme all'originale

in mani

*del signor Amato Raffaele*

*2/6/81*

Il copia fotostatica dell'originale consegnata  
di parte per essere depositata in  
L. U. U. - 10/11/1981  
L. CANCELLIERE  
DOMENICO MANNELLI  
A. Ufficiale Giudiziario  
TRIBUNALE TARANTO

UFFICIO DI ESECUZIONE  
CANCELLIERE